

**ACCETTAZIONE DELLA LEGITTIMA  
ELEZIONE E CONSACRAZIONE EPISCOPALE  
DEL ROMANO PONTEFICE  
SECONDO LA Cost.Ap. *UNIVERSI DOMINICI  
GREGIS* DI GIOVANNI PAOLO II**

Riguardo al rapporto tra legittima elezione accettata e consacrazione episcopale dobbiamo esaminare l'Introduzione e i nn. 88, 89 e 91 della Cost. Ap. *Universi Dominici Gregis* (= UDG) data da Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996<sup>1</sup>.

**1. Introduzione della Costituzione apostolica**

Nell'Introduzione della Costituzione di Giovanni Paolo II, con riferimento in nota ai cc. 332 §1 CIC 1983 e 44 §1 CCEO 1990<sup>2</sup>, troviamo:

*Si quidem doctrina est fidei Summi Pontificis potestatem ab ipso Christo oriri, cuius ipse in terris est vicarius, illud etiam pro certo est habendum talem supremam in Ecclesia potestatem eidem tribui legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione seu ordinatione (sottolineatura nostra).*

Viene dichiarato così che è dottrina di fede («*doctrina est fidei*»), quindi di istituzione divina, che la po-

---

<sup>1</sup> Cf. AAS 88 (1996) 305-343.

<sup>2</sup> Tra i due canoni vi sono solo delle differenze redazionali di secondaria importanza.

testà del Sommo Pontefice deriva dallo stesso Cristo. Questo innanzitutto vuol dire che al Romano Pontefice non conferisce la sua suprema potestà personale alcuna autorità umana né civile né ecclesiastica, come potrebbe essere il Collegio cardinalizio o un Concilio ecumenico o un Sinodo dei Vescovi, in quanto il Romano Pontefice è sottoposto se non a Cristo, di cui è Vicario universale e visibile qui in terra<sup>3</sup>.

Viene poi detto che si deve ritenere come dottrina certa («*pro certo est habendum*») che tale suprema potestà viene attribuita con la legittima elezione<sup>4</sup> accettata dal Romano Pontefice insieme alla consacrazione o ordinazione episcopale. Quindi si fa una chiara distinzione tra la qualificazione teologica della prima affermazione e quella della seconda: la prima è di fede, perché dipendente dall'istituzione divina; la seconda no.

Una prima domanda si pone. Se il testo proponesse che la potestà suprema del Romano Pontefice è

---

<sup>3</sup> In nota la Costituzione rimanda al cap. 3 della Cost. dogm. *Pastor Aeternus* del Vaticano I e al n. 18 della Cost. dogm. *Lumen gentium* del Vaticano II.

<sup>4</sup> Riguardo alle modalità dell'elezione nell'attuale Costituzione vengono apportate delle innovazioni sostanziali rispetto a quanto era disposto nella Cost. ap. *Romano Pontifici eligendo* (= RPE) di Paolo VI (cf. AAS 67 [1975] 609-645). Vengono aboliti i modi di elezione *per acclamationem seu inspirationem* e *per compromissum*, per cui l'unica forma valida per l'elezione del Romano Pontefice rimane quella *per scrutinium*, da svolgersi secondo le modalità tassativamente stabilite nella Costituzione. Rimane eletto chi riporta i due terzi dei suffragi sulla totalità dei Cardinali elettori presenti; solo se il numero di questi ultimi non potesse essere diviso in tre parti, è richiesto un suffragio in più (UDG 62; 70; 76). Cambiano anche i luoghi che sono da considerarsi «conclave», di cui, allora, cambia la nozione: la *Domus Sanctae Marthae*, in cui risiedono i Cardinali elettori; la Cappella Sistina, in cui avvengono le operazioni di elezione; gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche (UDG 43; 51).

conferita dalla consacrazione episcopale, ci sarebbe bisogno di affermare che è di fede che essa deriva direttamente da Cristo? Infatti, questo nessuno lo potrebbe mettere in dubbio per il fatto stesso che ciò che è conferito con un atto sacramentale, non può che venire direttamente da Cristo stesso, che agisce attraverso il ministro.

Secondo la logica dell'affermazione si deve almeno dedurre che l'intenzione di essa è che l'elezione accettata non ha la portata di una semplice designazione del nome del Romano Pontefice ed indicazione dell'estensione universale della potestà, che questi avrebbe già ricevuto nella consacrazione episcopale, se fosse già Vescovo, o che riceverà nella consacrazione, se non lo fosse ancora.

## 2. Il n. 88

In stretta relazione con quanto sopra è ciò che viene disposto nel n. 88 della Costituzione apostolica, che riprende alla lettera quello che nello stesso numero disponeva la RPE:

Post acceptationem, electus qui episcopali ordinatione iam pollet est *ilico* Romanae Ecclesiae Episcopus simulque verus Papa, et Caput Collegii Episcopalis; idemque *actu* plenam et supremam potestatem in universam Ecclesiam *acquirit atque exercere potest*.

Quodsi electus caractere episcopali careat, *statim* ordinetur Episcopus (sottolineatura nostra).

Notiamo che il n. 88 della UDG non dice semplicemente che se l'eletto è già Vescovo acquista e può esercitare la piena e suprema potestà, ma «*actu acquirit et exercere potest*». Quindi la acquista in atto, per questo la può esercitare.

Invece, senza che venga aggiunto niente riguardo alla potestà, se l'eletto non è Vescovo dev'essere subito («*statim*») ordinato Vescovo. Riguardo alla potestà si può oggettivamente dedurre soltanto che l'eletto deve subito essere ordinato Vescovo per avere la potestà «in atto» e così poterla esercitare.

Il n. 88 della RPE, ripreso alla lettera dalla RPE, è stata la fonte più immediata del c. 332 §1 CIC 1983<sup>5</sup> e del c. 44 §1 CCEO 1990<sup>6</sup>, i quali, come abbiamo detto, sono richiamati espressamente nella nota 9 dell'Introduzione della UDG.

Al testo definitivo del c. 332 §1 CIC 1983 si arrivò dopo la Congregazione Plenaria dei membri della Commissione di riforma del Codice, tenutasi dal 20 al 29 ottobre 1981<sup>7</sup>, mentre il c. 44 §1 CCEO 1990 fece suo, con

---

<sup>5</sup> Altre fonti del c. 332 §1 CIC 1983, in ordine cronologico, sono: il c. 219 CIC 1917; il n. 101 della Cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis* di Pio XII, 8 dic. 1945 (cf. AAS 38 [1946] 97); CD 2, che ha scarsa pertinenza al canone. Si sarebbe dovuto rinviare come fonte anche al c. 109 CIC 1917.

<sup>6</sup> Altre fonti del c. 44 §1 CCEO 1990 sono: la Lett. enc. *Pascendi* di Pio X, 8 sett. 1907, che condanna gli errori del modernismo e non tocca direttamente la nostra questione (cf. GASPARRI, *CIC Fontes*, III, 690); il n. 101 della Cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis* di Pio XII, 8 dic. 1945 (cf. AAS 38 [1946] 97); il c. 163 del M.p. *Cleri sanctitati*, 2 giu. 1957, di Pio XII, che corrisponde alla lettera al c. 219 del CIC 1917 (cf. AAS 49 [1957] 480); il n. 19 del M.p. *Summi Pontificis electio*, 5 sett. 1962, di Giovanni XXIII (cf. AAS 54 [1962] 640), che piuttosto ha pertinenza con il n. 91 della RPE e della UDG che non con il c. 44 §1 CCEO 1990. Pure qui si sarebbe dovuto rinviare come fonte anche al c. 39 del M.p. *Cleri sanctitati* (cf. AAS 49 [1957] 448).

<sup>7</sup> Nel marzo 1981 si era riunita una Commissione speciale, voluta da Giovanni Paolo II e composta da 18 membri, tra Cardinali e Vescovi, i cui nomi erano stati forniti al Card. P. Felici, Presidente della Commissione di riforma, quasi per intero dalla Segreteria di Stato. Tale Commissione offrì al Papa un parere positivo circa l'opportunità della promulgazione della *Lex Ecclesiae Fun-*

lievi modifiche redazionali, il testo del c. 332 §1 CIC 1983, senza alcuna discussione nella Commissione<sup>8</sup>.

Nei vari schemi della LEF considerevoli furono i cambiamenti del canone circa l'origine della potestà piena e suprema del Romano Pontefice.

Un primo testo dello schema LEF del 1969 (c. 34 §1) rimasto invariato nello schema del 1970 (c. 35 §1) e in quello del 1974 (c. 30 §1) era:

Plenam et supremam potestatem in Ecclesia Romanus Pontifex, ad normam iuris vocatus, acceptatione una cum consecratione (ordinatione) episcopali *iure divino* obtinet<sup>9</sup> (sottolineatura nostra).

---

*damentalis* (= LEF; 13 voti favorevoli e 5 contrari), ma poi il Papa decise di non promulgare la LEF e quindi i canoni riguardanti il Romano Pontefice che si trovavano nello Schema di essa passano nel Codice (cf. F. D'OSTILIO, *È pronto il nuovo Codice di Diritto Canonico: iter revisionale e prossima promulgazione*, Città del Vaticano 1982, 47; PONT.CON.S.LEG.TEXT.INT., *Congregatio Plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, 365-366).

<sup>8</sup> Il canone fu introdotto nello schema del CCEO fin dal 1986. Non si è avuta discussione perché la formulazione dei canoni relativi al Romano Pontefice e al Collegio episcopale erano stati elaborati dal *Coetus mixtus*, composto da consultori di entrambe le Commissioni di revisione dei Codici latino e orientale, nell'ambito della Commissione per la formulazione della LEF. Tali canoni, poi, appartenenti allo «*ius commune*» delle Chiese d'Oriente e di Occidente, approvati da entrambe le Commissioni e promulgati già dal Supremo Legislatore col CIC 1983, non potevano che essere uguali nei due Codici, salve alcune modifiche di natura redazionale (cf. *Nuntia* 22 [1986] 38-39).

<sup>9</sup> PONT.COMM.COD.IUR.CAN.REC., *Schema Legis Ecclesiae fundamentalis. Textus emendatus cum relatione de ipso schemate deque emendationibus receptis*, Typ.Pol.Vat. 1971, 24; *Comm.* 8 (1976) 94.

È da far notare che non è facile determinare la data degli schemi che si sono succeduti. Qui seguiamo l'anno in cui si sono tenute le sessioni che hanno discusso sul rispettivo schema.

Come segno di incertezza dottrinale su questo testo, in sede di Commissione ci fu un'ampia discussione<sup>10</sup>. Due erano le linee che dividevano i membri.

Una prima affermava che basta l'accettazione della legittima elezione affinché l'eletto, sebbene non sia ancora Vescovo, riceva la piena e suprema potestà di giurisdizione. Gli argomenti su cui si insisteva erano che questa dottrina:

1) è stata sancita dalla tradizione ecclesiastica e proposta da Pio XII<sup>11</sup>;

2) dà ragione del fatto che nel Medio Evo non pochi Pontefici hanno compiuto veri e propri atti di suprema giurisdizione prima della loro consacrazione episcopale<sup>12</sup>;

---

<sup>10</sup> Cf. *Ibid.* 94-96; 9 (1977) 114-116.

<sup>11</sup> Tale dottrina è chiaramente espressa nei cc. 109 e 219 CIC 1917 (cf. le fonti di quest'ultimo canone), confermata da Pio XII nel n. 101 della Cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis* e nel c. 163 del M.p. *Cleri sanctitati* (cf. nt. 5 e 6), nonché nella sua allocuzione al II Congr. Int. per l'apostolato dei laici del 5 ott. 1957 (cf. nt. 32).

<sup>12</sup> Vari studi sono stati condotti su questi fatti storici. In materia non si può ignorare J. HORTAL SANCHEZ, *De initio potestatis primatialis Romani Pontificis. Investigatio historico-iuridica a tempore Sancti Gregorii Magni usque ad tempus Clementis V* (Coll. *Analecta Gregoriana* n. 167), Roma 1968. Questa ricerca è di fondamentale importanza per i documenti che offre e anche per l'ampia bibliografia, ma talvolta l'autore sembra minimizzare eccessivamente alcuni fatti che vengono analizzati, per sostenere che l'eletto al Pontificato, se non è ancora Vescovo, dall'accettata elezione al più riceve una potestà di amministrazione della Chiesa di Roma ancora sede vacante e l'amministrazione temporale della città di Roma. Sono da considerare anche W. IMCAMP, «Sicut Papa verus», *Apollinaris* 49 (1976) 106-132 e A. STICKLER, «De potestatis sacrae natura et origine», *Periodica* 71 (1982) 65-83. Quest'ultimo articolo è un voto dato dall'autore alla Plenaria del 1981 (cf. PONT. CONS. LEG. TEXT. INT., *Congregatio Plenaria...* [cf. nt. 7], 49-65).

3) è congruente con la dottrina del Vaticano II, che non volle dirimere la questione dell'unità dei *munera* e della distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione<sup>13</sup>, e con l'indirizzo della Commissione Dottri-

---

<sup>13</sup> Si faceva riferimento in modo specifico alle risposte ai Modi proposti in relazione al testo della LG 21. Se si analizza attentamente l'evoluzione dei testi del cap. III della Cost. *Lumen gentium*, specialmente dei nn. 18-22 e 28, tenendo conto delle risposte ai Modi a tali numeri non si può negare che alla fine il Concilio non ha voluto dirimere la questione, lasciando libertà di discussione in ambito teologico e canonistico. Senza entrare nella complessa questione, basti fare riferimento ai Modi 199 e 200 presentati al n. 28 del *textus emendatus* dello schema *De Ecclesia*. Tale numero così iniziava: «*Potestas sacra tum ordinis tum iurisdictionis, quae ex missione Christi in Episcopis residet, vario gradu variis subiectis in Ecclesia legitime demandatur*» (*Acta Synodalia* [=AS] III/I, 225; sottolineatura nostra).

Nel Modo 199 si chiedeva che questo testo fosse sostituito da un altro che affermasse chiaramente che il sacerdozio presbiterale deriva dal sacerdozio di Cristo e che ha una intrinseca natura apostolica e missionaria. Nella Relazione si rispondeva che si accettava la richiesta e che il testo veniva sostituito con quello che poi sarà il testo finale dell'inizio della LG 28: «*Christus, quem Pater sanctificavit et misit in mundum (Io. 10,36), consecrationis missionisque suae, per Apostolos suos, eorum successores, videlicet Episcopos, participes effecit, qui munus ministerii sui, vario gradu variis subiectis in Ecclesia legitime tradiderunt*» (AS III/VIII, 96; sottolineatura nel testo). Ma importante per il nostro punto è il Modo 200, che riguardo allo stesso testo diceva: «...Duo Patres proponunt ut textus sic legatur: “*Potestas ordinis sacri, quae ex instituto Christi in Episcopis residet, vario gradu variis subiectis in Ecclesia participatur*”. 130 alii petunt ut deleatur verba: “*quae ex missione Christi in Episcopis residet*”, ne tangantur quaestiones disputatae de modo immediato derivationis potestatis iurisdictionis». Nella Relazione si rispondeva: «Utrique petitioni, ex accepta modificatione textus sub Modo 199, iam satisfactum est» (*Ibid.* 96-97).

Non si può negare che la Commissione Dottrinale, affermando di aver soddisfatto anche la seconda richiesta del Modo 200 con la

nale nel Vaticano II circa il momento in cui il Romano Pontefice riceve la suprema potestà<sup>14</sup>.

modifica apportata al testo in base al Modo 199, dichiarava indirettamente di non voler entrare nella questione disputata dell'origine della potestà dei Vescovi. Se la LG 21 avesse affermato l'origine sacramentale anche della potestà di giurisdizione, come alcuni autori affermano, non si capirebbe la ragione del cambiamento così radicale dell'inizio della LG 28. Per tutto il dibattito conciliare circa la questione dell'origine ed esercizio della potestà dei Vescovi, cf. il mio libro «*Hierarchica communio*». *Significato della formula nella «Lumen gentium»* (Coll. *Analecta Gregoriana*, Vol. 216), Roma 1980.

<sup>14</sup> Dalle risposte date al Modo 35 e ai Modi 62 e 65, rispettivamente al n. 21 e 22 del *textus emendatus* dello schema *De Ecclesia*, si evince che la Commissione Dottrinale condivideva la dottrina tradizionale contenuta nei cc. 109 e 219 CIC 1917.

Al Modo 35, che diceva: «...Duo Patres petunt ut textus attendat ad casum illius qui, etsi nondum episcopus, in Romanum Pontificem eligerentur. Quatenus est eius potestas ante eius consecrationem?», così si rispondeva: «Textus, qui est ordinis generalis, casum tam particularem non considerat. In hoc casu sui generis Electus, *inde ab acceptatione, immediate a Deo fit Caput Ecclesiae*, et in eo supponitur voluntas accipiendi consecrationem. Ulteriores determinationes pertinent ad explicationem theologicam» (AS III/VIII, 61).

Similmente al Modo 65, così formulato: «...Proponit unus Pater ut in fine paragraphi addatur: "Si quis forte eligatur Summus Pontifex, qui nondum sit Episcopus et proinde ad episcopale collegium nondum pertineat, *ipsa sua acceptatione Summi Pontificatus*, in qua voluntas continetur consecrationem episcopalem recipiendi, *fit collegii episcopalis membrum et quidem Caput*"», veniva risposto: «*Ideae*, in hac additione propositae, *sane verissimae sint*, sed non videntur introducendae in textum, qui tales casus exceptionales non considerat. Cf. ceteroquin ea quae iam dicta sunt in responsione ad Modum 35» (*Ibid.*, 69; sottolineatura nel testo).

È chiaro che la ragione della non introduzione della proposta nel testo non è stata di carattere dottrinale, ma solo di ordine pratico.

Anche nel Modo 62 si sollevava la questione in relazione a quanto si trovava nel n. 22 dello schema *De Ecclesia* circa l'incorporazione nel Collegio episcopale. La Relazione rispondeva rimandando a quanto detto circa il Modo 35 (cf. *Ibid.*, 67-68).

L'altra linea dottrinale presente nella Commissione affermava che l'accettazione dell'elezione non è sufficiente perché l'eletto ottenga la piena e suprema potestà, ma è necessaria anche la consacrazione episcopale. Gli argomenti portati erano i seguenti:

1) la Cost. *Lumen Gentium* ha abolito la distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione, insegnando l'unità tra consacrazione e giurisdizione e quindi che la potestà ecclesiastica deriva dalla consacrazione;

2) in questo modo viene evitata una scissura tra Chiesa carismatica e Chiesa giuridica;

3) se la consacrazione è richiesta per essere membro del Collegio episcopale, tale requisito *a fortiori* vale per il Capo del Collegio<sup>15</sup>.

---

La cosa fu di nuovo sfiorata durante l'elaborazione della *Nota Explicativa Praevia* (= NEP). G. Philips, in una Nota, datata del 19 sett. 1964, da lui inviata a Paolo VI il 20 settembre, riguardo al n. 22 dello schema *de Ecclesia*, facendo riferimento all'insegnamento di Pio XII, ammetteva che il laico eletto al supremo pontificato prima della consacrazione, di fatto voluta con la stessa accettazione dell'elezione, già gode della giurisdizione ecclesiastica. Insiste sul fatto che è necessaria l'intenzione di ricevere la consacrazione, altrimenti rinunzierebbe all'episcopato romano e quindi al supremo pontificato. Tuttavia, fa notare G. Philips, trattandosi di un caso eccezionale, esso non deve risolvere altre questioni di principio (cf. J. GROOTAERS, *Primauté et collégialité. Le dossier de Gérard Philips sur la Nota Explicativa Praevia*, Louven 1986, 90). Sulla questione lo stesso autore ritornava anche in un suo commento alla *Nota Explicativa Praevia*, in cui, riferendosi ai Modi 35, 62 e 65, dava la medesima soluzione, lasciando ai teologi e ai canonisti il compito di discutere sullo stato provvisorio del Papa prima della consacrazione episcopale e sulla sua capacità di agire (cf. *Ibid.*, 212).

<sup>15</sup> Questa ragione, insieme alla prima, veniva portata anche nella relazione ai primi due schemi, quello del 1969 e del 1970, per controbattere a coloro che per sostenere la teoria contraria si appoggiavano sul c. 219 CIC 1917 e sul magistero di Pio XII (cf. PONT.COMM.COD.IUR.CAN.REC., *Schema Legis Ecclesiae fundamentalis...* [cf. nt. 9], 91; 138-139).

Dopo tale discussione la Commissione giunse ad una nuova formulazione del canone (1980):

Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex *iure divino* obtinet electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, *eandem potestatem obtinet a momento acceptionis electus ad summum pontificatum qui episcopali characterе insignitus est; a momento vero consecrationis episcopalis qui electus et acceptans eodem characterе non gaudet*<sup>16</sup>.

Dagli *Acta Commissionis* sembra che a questa formulazione si sia giunti sulla base di due considerazioni:

1) il Papa non riceve la piena e suprema potestà solo per mezzo della legittima elezione liberamente accettata né solo per la consacrazione episcopale, ma in virtù di questi due atti costitutivi inscindibili tra di loro;

2) è dei teologi dare la spiegazione della relazione tra questi due atti e degli storici spiegare la prassi del passato alla luce di tale relazione<sup>17</sup>.

Tuttavia nell'ultima revisione dello schema del 1980 venivano sopprese le parole «*iure divino*» sulla base dell'osservazione di un consultore, che faceva notare due cose: 1) che si aveva un cambiamento di dottrina, in quanto mentre prima si riteneva che *iure divi-*

---

<sup>16</sup> Dagli *Acta Commissionis* risulta che alla fine della Sessione VIII tenutasi nei giorni 23-26 aprile 1974 fu approvato questo testo con 15 placet e 13 non placet (cf. *Comm.* 8 [1976] 96), ma poi troviamo negli stessi *Acta* che nella Sessione IX, tenutasi dal 17 al 21 marzo 1975, la discussione è stata ripresa sul testo precedente del 1974, che abbiamo riportato più sopra, e sembra come che al testo qui appena riferito si sia giunti alla fine di questa Sessione IX, con 22 placet, 2 non placet e una astensione (cf. *Comm.* 9 [1977] 116), infatti lo troviamo oggetto della discussione nella Sessione del 7-12 gennaio 1980 («postrema recognitio canonis»; cf. *Comm.* 13 [1981] 47). L'unica spiegazione è che probabilmente c'è stata una confusione nella redazione degli *Acta*.

<sup>17</sup> Cf. *Comm.* 9 (1977) 116.

no il Papa ottiene la potestà dall'accettata elezione, ora si riterrebbe che *iure divino* tale potestà la ottiene dalla consacrazione; 2) che la Cost.ap. *Romano Pontifici eligendo* di Paolo VI, non faceva alcuna menzione del diritto divino, sebbene affermasse la necessità della consacrazione, e questo affinché tale potestà fosse veramente episcopale<sup>18</sup>.

Si deve notare che il canone, in questa fase della sua redazione, da una parte era coerente con la RPE 88, in quanto erano state espunte le parole «*iure divino*», ma dall'altra esso sembrava discostarsi dalla stessa Costituzione, affermando che l'eletto non Vescovo riceve la potestà dal momento della consacrazione. Infatti la RPE 88 rimaneva sul piano disciplinare e non entrava in quello dottrinale, intendendo piuttosto impedire l'esercizio della potestà primaziale prima della consacrazione episcopale. Infatti stabiliva semplicemente che l'eletto già Vescovo acquista «*actu*» la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale e la può esercitare, mentre se non è Vescovo dev'essere subito («*statim*») ordinato. Possiamo dire che la disciplina stabilita dalla Costituzione faceva sì che la volontà dell'eletto di ricevere la consacrazione episcopale dev'essere subito comprovata e attuata.

Conforta questa nostra interpretazione quanto autorevolmente dichiarava il Card. P. Felici nella Plenaria del 1981:

Hoc mihi dictum suo tempore. Em.mus Benelli, qui erat praesens nostrae coadunationis et tuebatur hanc thesim, quae postea transivit in Const. *Romano Pontifici eligendo*, mihi dixit S.P.Paulum VI noluisse quaestionem dirimere dogmaticam, sed tantum aliquid quod in praxi oportebat facere post Concilium Vaticanum II, quamvis in Concilio quaestio proposita fuerit et Commissio noluerit eam dirime-

---

<sup>18</sup> Cf. *Ibid.* 13 (1981) 47.

re. Igitur dogmaticae, doctrinaliter, res aperta est. Attamen, dicitur quod S. Pontifex – reapse non est bonum, dato conceptu Episcopatus in nostra aetate, non est bonum quod S. Pontifex maneat, non dico sine fine sed multum tempus sine characterē episcopali. Quod si S. Pontifex electus forsan non sit sacerdos et ipse velit retardare suam ordinationem, nemo eum prohibebit; hoc certum est. Attamen in Const. de eligendo S. Pontifice, in qua omnes dispositiones sunt leges, quae utcumque non obligant novum S. Pontificem, ita haec locutio adhibita a S. P. Paulo VI post multas discussiones, sed non claudendo istam discussionem, immo locum apertum dando ulteriori discussioni in hac materia<sup>19</sup>.

La questione del tramite di comunicazione della potestà primaziale del Sommo Pontefice è stata, appunto, oggetto di discussione anche nella Plenaria del 1981, nell'ambito della problematica concernente la partecipazione dei laici nell'esercizio della potestà di governo, che coinvolgeva la questione più ampia dell'origine e dell'esercizio di tale potestà nella Chiesa<sup>20</sup>. Gli interventi circa la questione che qui ci interessa diretta-

<sup>19</sup> Cf. PONT.CONS.LEG.TEXT.INT., *Congregatio Plenaria...* (cf. nt. 7), 362. Contraddice la mente di Paolo VI, testimoniata dal Card. P. Felici, W. Bertrams che nel suo articolo «De missione divina et de consecratione episcopali tamquam constitutiva officii supremi Ecclesiae Pastoris» (*Periodica* 65 [1976] 187-242) forza talmente il senso dottrinale della Cost. ap. *Romano Pontifici eligendo* da farla essere addirittura il criterio di interpretazione del c. 219 e delle Costituzioni apostoliche di Pio X e Pio XII, nonché del magistero di Pio XII (cf. nt. 11 e 32), contro la mente del legislatore e dell'autore del magistero (cf. *Ibid.* 212-213; 227-227).

<sup>20</sup> La questione, come si sa, era posta in relazione ai cc. 126, 244 e 1373 §2 dello schema 1980 del CIC (cf. PONT.COMM.COD. IUR.CAN.REC., *Schema Codicis Iuris Canonici*, Lib.Ed.Vat. 1980), rispettivamente cc. 129, 274, 1421 §2 CIC 1983. Non entro in tale questione, in quanto da me già ampiamente trattata (cf. il mio articolo «De natura, origine et exercitio potestatis regiminis iuxta novum Codicem», *Periodica* 74 [1985] 109-164), ma è da ricordare che la Commissione confermò i canoni, accogliendo le conclusio-

mente, oltre quello riportato poco sopra del Card. P. Felici, non offrono nuovi elementi, ma prevale l'opinione che il canone non dirima la questione sul piano dottrinale, ma si mantenga nell'ambito disciplinare<sup>21</sup>.

Si arriva così alla formulazione definitiva del c. 332 §1:

Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summum pontificatum, qui episcopali characterе insignitus est. Quod si characterе episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus<sup>22</sup>.

Il canone rimane quindi sul piano puramente disciplinare, come la RPE 88. In esso, infatti, non si trovano

---

ni alle quali era giunta in base al parere unanime del gruppo dei consultori che l'ammissione dei laici all'esercizio della potestà di governo dovesse essere mantenuta, specialmente nell'ambito giudiziale, in quanto in nessun modo riteneva dimostrato che il Vaticano II ha abolito la distinzione tradizionale tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione e che ha insegnato l'origine sacramentale di tutta la potestà di governo (cf. PONT.CONS.LEG.TEXT.INT., *Congregatio Plenaria*... [cf. nt. 7], 35-38). Non si può negare che il Legislatore avendo seguito le conclusioni della Commissione, fece una opzione di carattere dottrinale, per il fatto stesso che la questione era stata proposta nei suoi risvolti dottrinali in relazione alle affermazioni del Vaticano II.

<sup>21</sup> Cf. gli interventi dei Card. J. Höffner, P. Palazzini, C. Bafile, e dell'allora Vesc. R.J. Castillo Lara (cf. PONT.CONS.LEG.TEXT.INT., *Congregatio Plenaria*... [cf. nt. 7], 195-196; 359-360; 362; 363-364; 366.367).

<sup>22</sup> Il canone si trovava già così formulato nello *Schema novissimum* del 1982 come c. 331 §1 (cf. PONT. COMM. COD. IUR. CAN. REC., *Codex Iuris Canonici. Schema novissimum*, E Civitate Vaticana, 25 marzo 1982; *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibiturum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, Typ.Pol.Vat. 1981, 353).

più le parole «*iure divino*» e non si dice più che riceve la potestà primaziale «*a momento vero consecrationis episcopalis qui electus et acceptans eodem caractere non gaudet*». Queste parole vengono sostituite da quelle che si trovano nella RPE 88: «*Quod si electus caractere episcopali careat, statim ordinetur Episcopus*». Il canone, infatti, dev'essere interpretato alla luce della RPE 88, che ne è la fonte, e della UDG 88, che conferma la RPE 88, ma apporta, come vedremo, delle modifiche nei nn. 89 e 91.

Sul carattere puramente disciplinare sia del c. 332 §1 sia delle Cost. ap. *Romano Pontifici eligendo* e *Universi Dominici gregis* è concorde la maggioranza degli autori<sup>23</sup>,

---

<sup>23</sup> Cf. *Código de Derecho Canónico* (dir. P. LOMBARDÍA – J.I. ARRIETA), Pamplona 1983, 249; J.M. PIÑERO CARRION, *La ley de la Iglesia. Instituciones canónicas*, vol. I, Madrid 1985, 416; AA.VV., *Manual de Derecho Canónico* (ed. J.I. ARRIETA – J. CALVO-ALVAREZ), Pamplona 1991<sup>2</sup>, 354-355; J. MANZANARES, «Il Romano Pontefice e la collegialità dei Vescovi», in AA.VV., *Collegialità e Primato*, (coll. *Il Codice del Vaticano II* – dir. A. LONGHITANO), Bologna 1993, 32-35; L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, Roma 1996, 448-449; E. MOLANO, *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico* (ed. A. NARZOA – J. MIRAS – R. RODRÍGUEZ-OCAÑA), Pamplona 1996, 575-577; P. MAJER, «“Universi Dominici gregis”. La nueva normativa sobre la elección del Romano Pontífice», *Ius Canonicum* 36 (1996) 72, 705-708; J. MIÑAMBRES, «Il governo della Chiesa durante la vacanza della Sede Romana e l'elezione del Romano Pontefice», *Ius Ecclesiae* 8 (1996) 728-729.

Altri si limitano solo a descrivere la disciplina attuale, come H. SCHWENDENWEIN, *Das neue Kirchenrecht. Gesamtdarstellung*, Graz 1983, 171; R. METZ, «Der Papst», in *Handbuch des katholischen Kirchenrechts* (ed. J. LISTL – H. MÜLLER – H. SCHMITZ), Regensburg 1983, 266; G. MARCHESI, «Le nuove norme per l'elezione del Papa», *La Civiltà Cattolica* 147/2 (1996) 284.

Altri cercano un'armonizzazione tra la dottrina conciliare contenuta nella LG 21, la dottrina tradizionale, basata sulla prassi

solo alcuni sembrano propendere nel senso di una soluzione di carattere dottrinale<sup>24</sup>.

### 3. Il n. 89

In conseguenza di quanto disposto nel n. 88, il n. 89 della UDG, allo stesso modo che la RPE, dispone che i Cardinali elettori, prestano atto di ossequio e di obbedienza al neoeletto Sommo Pontefice, vengono rese grazie a Dio, il primo dei Cardinali Diaconi annuncia al popolo il nome del nuovo Pontefice, il quale, infine dà subito la benedizione *Urbi et Orbi*.

Si aggiunge espressamente:

Si electus caractere episcopali careat, obsequium et oboedientia eidem praebentur et nuntius populo perfertur tantum postquam ipse *sollemniter* ordinatus est Episcopus (sottolineatura nostra).

Questo lo si disponeva anche in RPE 89, ma notiamo che viene aggiunto «*sollemniter*».

Ci chiediamo che significato dare a questa aggiunta e se essa non entri in conflitto con quanto è disposto nel n. 88 che l'eletto non Vescovo deve essere «*statim*» or-

---

medioevale, e la nuova disciplina della Cost. ap. *Romano Pontifici eligendo* (cf. R. GIRALDO, *Rapporto tra poteri papali e consacrazione episcopale*, Vicenza 1978, 211-213; G. GÄNSWEIN, «Um den Anfang der Primatialgewalt», *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 34 [1983/84] 47-95).

<sup>24</sup> Cf. J. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, «La Constitución Apostólica "Romano Pontifici eligendo" de S.S. el Papa Pablo VI», *Revista Española de Derecho Canónico* 31 (1975) 392-393; *Código de Derecho Canónico* (dir. L. DE ECHEVERRÍA), Madrid 1983, 193; *Código de Derecho Canónico* (dir. A. BENLLOCH POVEDA), Valencia 1993, 177. Solo W. Bertrams, come abbiamo visto, dà un peso dottrinale quasi risolutivo della questione alla Cost. ap. *Romano Pontifici eligendo* (cf. nt. 19).

dinato Vescovo, il cui senso più ovvio è che la consacrazione episcopale deve avvenire nel conclave stesso. Infatti, solo dopo questo viene dato l'annuncio al popolo e il consacrato dà la benedizione *Urbi et Orbi*.

Certamente in qualsiasi luogo avvenga, una consacrazione episcopale, come qualsiasi altra ordinazione, è un atto intrinsecamente solenne della Chiesa. Ma, allora, se il «*sollemniter*» che si è aggiunto avesse voluto semplicemente dire questo, non ci sarebbe stato bisogno di aggiungerlo. Il fatto che la consacrazione avvenga alla presenza del Collegio dei Cardinali non aggiunge niente alla solennità intrinseca dell'atto sacramentale. Sembra più plausibile che qui si tratti di una solennità estrinseca data dalla partecipazione del popolo di Dio.

Dopo la promulgazione della RPE si era fatto osservare che la consacrazione episcopale del Romano Pontefice, evento di tanta importanza per tutta la Chiesa, non potesse avvenire senza alcuna solennità pubblica. D'altra parte, se l'eletto volesse essere consacrato con solennità e partecipazione di popolo, dopo alcuni giorni dalla sua elezione, chi glielo potrebbe impedire? Questa questione, come visto poco sopra, era stata posta di nuovo nella Plenaria del 1981, senza alcuna obiezione contro<sup>25</sup>.

Allora, se l'aggiunta del «*sollemniter*» nel n. 89 indica, come sembra essere più ragionevole, una solennità pubblica con partecipazione di popolo, lo «*statim*» del n. 88 assume il senso che l'eletto dev'essere consacrato al più presto. Ma, allora, entra in contraddizione con questo il fatto che l'annuncio al popolo viene dato dopo la consacrazione.

---

<sup>25</sup> Cf. gli interventi dei Card. P. Palazzini e P. Felici (PONT.CON.S.LEG.TEXT.INT., *Congregatio Plenaria...* [cf. nt. 7], 360; 362; 364).

Non possiamo che prendere atto di questa poca chiarezza e scarsa coerenza della Costituzione su questo punto.

#### 4. Il n. 91

Riguardo alla conclusione del Conclave, nel n. 91 dell'attuale Costituzione apostolica di Giovanni Paolo II si dice:

*Conclave absolvetur simul ac novus electus Summus Pontifex suae electioni consenserit, nisi quid aliter is statuerit. Et tunc temporis novum adire poterunt Pontificem Substitutus Secretariae Status, Secretarius sectionis de rationibus cum Civitatibus, Praefectus Domus Pontificiae atque quilibet alius, cui cum Pontifice electo est agendum de rebus eo temporis momento necessariis (sottolineatura nostra).*

E da notare la rielaborazione di questo testo e un'omissione di una certa rilevanza, rispetto allo stesso numero della precedente Costituzione di Paolo VI, dove si diceva:

*Decernimus, ut statim postquam novus Summus Pontifex electus sit suamque electionem assensu suo comprobaverit et, si carattere episcopali forte careat, postquam ordinatus sit Episcopus (cf. nn. 88 et 89), Conclave, quod ad canonicos effectus, de quibus in n. 56, attinet, finem habeat. Quam ob rem statuimus ut tunc electum Summum Pontificem adire possint Substitutus Secretariae Status seu Papalis, Secretarius Praefectus et quicumque cum electo Pontifice agere de rebus debent, quae in praesentia opus sit (sottolineatura nostra).*

Nella RPE 91 si stabiliva che il conclave si concludeva dopo l'ordinazione dell'eletto che non fosse Vescovo. Questo in ordine agli effetti canonici di cui al n. 56 della stessa Costituzione, cioè agli effetti derivanti

dalla chiusura del conclave, riguardanti la comunicazione con i Cardinali elettori e gli altri conclavisti e l'ingresso di estranei nel conclave. Inoltre solo dopo la consacrazione potevano accedere al nuovo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, il Prefetto della Casa Pontificia e chiunque avesse da trattare con lui affari necessari.

Invece la UDG 91, riprendendo quanto stabiliva Pio XII nella Cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis*, n. 105, e Giovanni XXIII nel M.p. *Summi Pontificis electio*, n. XIX<sup>26</sup>, senza fare alcuna distinzione se il nuovo Pontefice eletto è Vescovo oppure no, stabilisce in modo assoluto che il conclave si conclude con l'accettazione dell'elezione da parte sua, a meno che con un vero atto potestativo personale egli non disponga di procrastinare la fine del conclave. Fin dalla conclusione del conclave, che di fatto dipende solo dalla volontà del nuovo Pontefice eletto, questi, anche se non fosse ancora consacrato Vescovo, può già provvedere agli affari necessari e urgenti che si presentassero prima della sua consacrazione episcopale, esercitando, quindi, una potestà primaziale previamente ricevuta.

Questo è coerente con il «*sollemniter*» di cui al n. 89, inteso nel senso di una consacrazione episcopale pubblicamente celebrata con concorso di popolo, e quindi differita di un qualche tempo. In tale tempo, infatti, potrebbe esserci la necessità di trattare gli affari urgenti.

Soprattutto questo ci dà ragione dell'importanza del fatto che nel n. 88 della Costituzione si dica che se l'eletto è già Vescovo «*actu*» acquista e può esercitare la piena e suprema potestà sulla Chiesa universale. Se non è Vescovo secondo i nn. 88 e 89 al più presto

---

<sup>26</sup> Cf. rispettivamente AAS 38 (1946) 97-98 e AAS 54 (1962) 640.

dev'essere solennemente consacrato, proprio perché la potestà ricevuta sia in atto e quindi la possa esercitare. Allora, sul piano disciplinare in modo generale si stabilisce che la potestà piena e suprema il Romano Pontefice la eserciti solo se attualmente convergono i due elementi della accettazione della legittima elezione e della consacrazione episcopale. Tuttavia, per disposizione della stessa Costituzione, secondo il n. 91, tale potestà può essere eccezionalmente esercitata anche se non fosse ancora intervenuta la consacrazione episcopale, sia con l'atto con cui l'eletto eventualmente procrastinasse la chiusura del conclave, sia con il trattare gli affari necessari, una volta che per sua volontà si fosse concluso il conclave, nell'intervallo di tempo precedente la sua consacrazione episcopale.

In questo modo si stabilisce una coerenza tra i nn. 88 e 91, ma rimane l'incongruenza che l'annuncio al popolo viene dato solo dopo la consacrazione episcopale. Dobbiamo dire che questo, però, è un aspetto secondario nella complessità degli elementi implicati nella questione.

## 5. Riflessione dottrinale

Per la nostra riflessione dobbiamo tener conto di alcuni punti.

1. Sia i due Codici che le Costituzioni apostoliche di Paolo VI e di Giovanni Paolo II rimangono sul piano disciplinare e non intendono dirimere la questione dell'origine della potestà piena e suprema del Romano Pontefice<sup>27</sup>, tuttavia intendono affermare una stretta connessione tra la legittima elezione accettata dall'eletto e la sua consacrazione episcopale.

---

<sup>27</sup> Cf. nt. 23.

2. Il Vaticano II alla fine non ha voluto risolvere la secolare questione dell'origine della potestà dei Vescovi<sup>28</sup>, ma nel contesto dell'affermazione della sacramentalità dell'episcopato, nella LG 21b (cf. c. 375 §2) da una parte è stata posta una stretta relazione tra i tre *munera* ricevuti nella consacrazione, ma dall'altra è stata affermata anche una distinzione essenziale tra di essi, in quanto solo quelli di insegnare e di governare «*natura sua*», quindi per un'esigenza intrinseca alla loro natura, debbono essere esercitati nella comunione gerarchica col Capo del Collegio e i membri di esso<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Cf. nt. 13.

<sup>29</sup> La locuzione «*natura sua*» fu aggiunta al testo del n. 21 dello schema *De Ecclesia* su suggerimento di Paolo VI, insieme ad un'altra che chiedeva che nel n. 18 dello stesso schema fosse riaffermata esplicitamente la fede nel primato del Romano Pontefice definito dal Vaticano I (cf. *Constitutionis Dogmaticae Lumen Gentium Synopsis historica* [a cura di G. ALBERIGO – F. MAGISTRETTI], Bologna 1975, 431-432). Tali aggiunte, integrate in LG 18b e 21b, rivelano la preoccupazione di Paolo VI che non fosse minimamente intaccata la dottrina sul primato pontificio e nello stesso tempo che fosse chiarito che effettivamente tra il *munus sanctificandi* e i *munera docendi et regendi* c'è una differenza intrinseca e che il fatto che questi ultimi possano essere esercitati solo nella comunione gerarchica non dipende semplicemente da una disposizione disciplinare ecclesiastica.

Questo viene suffragato anche da quanto lo stesso Paolo VI affermava nel discorso di apertura del terzo periodo del Concilio; discorso non solo di circostanza, ma che per il suo denso contenuto dottrinale è da considerarsi programmatico. In esso Paolo VI, parlando dei rapporti che intercorrono tra l'esercizio della potestà primaziale del Romano Pontefice e l'esercizio della potestà dei Vescovi, dice che la «*potestatis ecclesiasticae in unum veluti centrum ordinatio [...] indoli Ecclesiae respondet, quae suapte natura una et hierarchica est*», e conclude, riportando le parole di Pio XII, che tale «*ordinatio*» ha la sua fonte «*ex iure divino et ex proprio ipsius constitutionis Ecclesiae Christi elemento*». Quest'insieme di rapporti è ciò che Paolo VI, nello stesso discorso, chiama

3. La LG 22a (cf. c. 336) espressamente esige due requisiti per essere membri del Collegio dei Vescovi: la consacrazione episcopale e la comunione gerarchica<sup>30</sup>. Il primo requisito è da considerarsi causa efficiente e elemento di natura ontologico-sacramentale («*vi sacramentalis consecrationis*»), il secondo una *condicio sine qua non* e elemento ecclesiologico-strutturale («*hierarchica communione*»).

4. Il Romano Pontefice, secondo la dottrina del Vaticano II (LG 22) e del CIC 1983 (c. 331) e CCEO 1990 (c. 43), in quanto Vescovo di Roma e successore di Pietro, è sempre considerato nella sua posizione di Capo del Collegio episcopale, quindi di membro di questo Collegio, ma allo stesso tempo al di sopra di esso e in qualche modo distinto da esso (NEP 3 e 4).

5. Nel Medio Evo almeno quattordici non Vescovi eletti al Sommo Pontificato, compresi tra il VII e il

---

«*hierarchicae communionis vincula quae Episcopus cum Apostolica Sede coniungunt*» (AS III/I, 147-148). Tale «*potestatis ecclesiasticae in unum veluti centrum ordinatio*» viene concretamente attuata dal fatto che «*natura sua*» i *munera docendi et regendi* debbono essere esercitati nella comunione gerarchica col Capo del Collegio e i membri di essi. Evidentemente anche il *munus sanctificandi* per la sua stessa natura dev'essere esercitato nella comunione gerarchica, ma allora l'aggiunta di «*natura sua*» solo per i *munera docendi et regendi* non può significare altro che se questi *munera* sono esercitati fuori della comunione gerarchica, l'esercizio, per un'esigenza costituzionale della Chiesa, è invalido, mentre quello del *munus sanctificandi* no, a meno che non lo stabilisca positivamente la Chiesa.

Non si può negare che con questo sia più che adombrata la tradizionale e consolidata distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione.

Per la questione cf. il mio articolo «De hierarchica communione ut elemento costitutivo officii episcopalis iuxta "Lumen gentium"», *Periodica* 69 (1980) 31-57.

<sup>30</sup> Cf. AS III/I, 242-243.

XIV secolo, prima della loro consacrazione episcopale hanno posto veri atti di esercizio della suprema potestà, ma è da dire che di fatto si è trattato di atti amministrativi, anche penali, e non di atti magisteriali e legislativi<sup>31</sup>.

6. Sulla questione ci sono stati interventi magisteriali e autoritativi da parte di almeno sei Romani Pontefici, compresi tra l'XI e il XX secolo, che indicano l'accettazione dell'elezione al Sommo Pontificato come il momento della ricezione da parte dell'eletto della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale, anche se nella prospettiva della successiva consacrazione episcopale, se l'eletto non fosse ancora Vescovo<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Tali Papi sono: Giovanni IV (640), Benedetto II (684-685), Sergio I (687-701), Sergio II (844-847), Benedetto II (855-858), Gregorio VII (1073-1085), Gregorio VIII (1187), Innocenzo III (1198-1216), Gregorio X (1271-1276), Adriano V (a. 1276), Martino IV (1281-1285), Onorio IV (1285-1287), Celestino V (1294), Bonifacio VIII (1294-1303).

Due sono i casi di Romani Pontefici eletti, morti prima della loro consacrazione. Stefano II, morì quattro giorni dopo la sua elezione (a. 752), e fino al sec. XVI non è stato annoverato tra i Romani Pontefici, probabilmente a causa dell'immediatezza della sua morte, che non ha permesso alcun esercizio del suo potere; Adriano V, invece, che prima di morire sospese la Costituzione di Gregorio X circa il conclave, proponendosi di promulgarne un'altra, e morì quasi un mese dopo la sua elezione e prima della sua consacrazione (a. 1276), è sempre stato annoverato tra i Romani Pontefici. Per tutta la questione, cf. J. HORTAL SANCHEZ, *De initio potestatis primatialis...* (cf. nt. 12), 106-110; 117-126; A. STICKLER, «De potestatis sacrae...» (cf. nt. 12), 74-77; G. GÄNSWEIN, «Um den Anfang...» (cf. nt. 23), 58-67.

<sup>32</sup> Primo fra tutti è Nicola II che nell'aprile 1059 emette il Decr. *In nomine Domini*, che dà disposizioni circa l'elezione del Romano Pontefice e al §6 afferma: «Plane postquam electio fuerit facta, si bellica tempestas uel qualicumque hominum conatus malignitatis studio restiterit, ut is, qui electus est, in apostolica sede iuxta

7. Si è sempre più andata affermando come dottrina comune quella di ritenere l'accettata elezione come il momento del conferimento immediato da parte di

---

consuetudinem intronizari non ualeat, electus tamen, sicut uere papa, *auctoritatem obtineat regendi Romanam Ecclesiam, et disponendi omnes facultates illius; quod beatum Gregorium ante consecrationem suam fecisse cognouimus*» (D.13, c.1; sottolineatura nostra). Il senso dell'intronizzazione, che non è da identificare con la consacrazione, lungo i secoli ha mutato il suo senso e giunse ad indicare il momento in cui pubblicamente e solennemente aveva inizio il Pontificato da parte sia dell'eletto già Vescovo che dell'eletto non Vescovo, che poteva essere intronizzato anche prima della consacrazione episcopale. Comunque il riferimento a Gregorio Magno è inequivocabile.

Innocenzo III, applicando a se stesso la simbologia sponsale che era attribuita al rapporto Vescovo-diocesi, nel *Sermo III In consecratione Pontificis*, afferma: «Solet dici carnale conjugium, quod est inter virum et feminam, initiatum, ratum, et consummatum. Initiatum in desponsatione, ratum in consensu, consummatum in copula. Sic et spirituale conjugium, quod est inter Episcopum et Ecclesiam, initiatum dicitur in electione, ratum in confirmatione, consummatum in consecratione. Illud autem conjugium, quod ego sponsus cum hac mea sponsa contraxi, simul fuit initiatum et ratum: quia Romanus Pontifex cum eligitur, confirmatur, et cum confirmatur, eligitur. Nonne recolitis quod de ipso legistis in canone? *quoniam electus sicut papa verus, auctoritatem obtinet regendi Romanam Ecclesiam et disponendi omnes facultates illius*». Quindi prosegue: «Anniversarium ergo diem, quo fuit hoc conjugium spirituale consummatum, hodie mecum primum celebratis, licet ipso die fuerim in sede apostolica consecratus, quo beatus Petrus apostolus in episcopali fuit cathedra constitutus. [...] Ego igitur conjugium contraxi, consecratione nuptias celebravi (PL 217, 663 A.C; sottolineatura nostra). Quindi il matrimonio spirituale è già rato con l'accettazione dell'elezione, per cui già è conferita la potestà suprema, ma esso dev'essere portato a piena espressione con la consacrazione.

Semberebbero contraddire questi interventi, come l'esercizio della suprema potestà da parte dell'eletto non Vescovo prima della sua consacrazione, i riti di consacrazione del tempo, secondo i quali sembrerebbe che la «cathedra pontificalis» e la «pontificalis

Cristo del potere primaziale all'eletto al Supremo Pontificato, anche se al momento dell'elezione non fosse Vescovo; dottrina, che la Commissione Dottrinale nel

---

officii plenitudo» siano ricevute proprio nella consacrazione, sebbene chiaramente si affermi che fin dall'elezione accettata si abbia la «susceptio apostolatus officii» (cf. J. HORTAL SANCHEZ, *De initio potestatis...* [cf. nt. 12], 74-89). Tuttavia molto spesso le espressioni usate nei Rituali vanno prese più nel loro senso simbolico che non dommatico, sebbene sia da tener presente che al simbolo è da riconoscere la funzione di richiamare in qualche modo una realtà teologica o spirituale.

Tra gli interventi pontifici successivi abbiamo la Bolla *Inter cunctas* di Martino V (22 febr. 1418), che al n. 24 delle interrogazioni da proporre a G. Wyclif e G. Hus, dice: «Item, utrum credat quod Papa canonice electus, qui pro tempore fuerit, eius nomine proprio expresso, sit successor beati Petri, habens supremam auctoritatem in Ecclesia Dei» (GASPARRI, *CIC Fontes*, I, 54; DS 1264).

Inoltre Pio VI nel Breve *Super soliditate* del 28 nov. 1786, in cui, richiamandosi alla Bolla *Inter cunctas* di Martino V, condanna i principi del Febronianismo, nel §15 afferma: «...Martinus V prescripsit interrogandos [...] utrum credant [...] *Papam canonice electum successorem esse beati Petri habentem supremam auctoritatem* in Ecclesia Dei». Nel §16 prosegue: «Et sane quod supra dictum ab Augustino retulimus, in Romana Sede semper viguisse apostolicae cathedrae principatum, *huncque apostolatus principatum cuilibet episcopatus praeferendum*, cum aliis multis, tum et hac insigni nota cernitur, quod Petri successor, *hoc ipso quod Petri locum succedit*, assignatum iure divino Christi gregem universum, ut simul cum episcopatu *potestatem accipiat universalis regiminis*: ceteris porro episcopis suam cuique peculiarem gregis portionem non divino, sed ecclesiastico iure, non Christi ore, sed hierarchica ordinatione assignari opus sit, ut ordinariam regiminis potestatem explicare iam valeat» (GASPARRI, *CIC Fontes*, II, 667; 668; sottolineatura nostra).

In più la Cost. ap. di Pio X *Vacante Sede Apostolica* del 24 dic. 1904, al n. 88, afferma: «Hoc consensu praestito intra terminum quatenus opus sit, prudenti arbitrio Cardinalium per maiorem votorum numerum determinandum, *illico electus est verus papa, atque actu plenam absolutamque iurisdictionem supra totum orbem acquirit et exercere potest*». È da notare che non viene fatta

Vaticano II dichiarava di condividere pienamente, rispondendo a tre Modi<sup>33</sup>.

alcuna distinzione tra l'eletto già Vescovo e l'eletto non Vescovo. È più sotto, nel n. 90, che si aggiunge: «Quod si electus nondum sit Presbyter vel Episcopus, a Decano Collegii Cardinalium ordinabitur et consecratur» (*Pii X Acta*, III, 286).

Infine, Pio XII nella Cost. ap. *Vacantis Apostolicae Sedis* dell'8 dic. 1945, ai nn. 101 e 107 riproduce le disposizioni di Pio X (cf. AAS 38 [1946] 97-98) e nella sua allocuzione al II Congr.Int. per l'apostolato dei laici (5 ott. 1957), nel contesto più generale della partecipazione dei laici, attraverso la missione canonica, alla funzione di insegnare, dice: «...si un laïc était élu Pape, il ne pourrait accepter l'élection qu'à condition d'être apte à recevoir l'ordination et disposé à se faire ordonner: le pouvoir d'enseigner et de gouverner, ainsi que le charisme de l'infallibilité, Lui seraient accordés dès l'instant de son acceptation, même avant son ordination» (AAS 49 [1957] 924).

Per tutta la questione, cf. G. GÄNSWEIN, «Um den Anfang...» (cf. nt. 23), 68-83.

Di fronte a questi dati, meraviglia non poco l'affermazione di W. Bertrams che manca qualsiasi «*declaratio alicuius Romani Pontificis, quae de initio potestatis primatialis doctrinaliter, ex professo, agit*» («De missione divina...» [cf. nt. 19], 228). Poco più sopra l'autore menziona l'allocuzione di Pio XII del 5 ott. 1957 sull'apostolato dei laici, però desta ulteriore meraviglia che essa non sia citata nella sua interezza, ma solo lì dove parla della stretta relazione che sia la potestà di ordine che di giurisdizione hanno con la recezione del sacramento dell'ordine (cf. *Ibid.*, 227).

<sup>33</sup> Tra i commentatori del CIC 1917 sostengono tale dottrina: F.X. Wernz, P. Vidal, J.B. Ferreres, A. Blat, P.J.B. Raus, S. Sipos, A. Vermeersch, J. Creusen, F.M. Cappello, J. Brys, M. Conte a Coronata, E. Regatillo, R. Naz, U. Beste. Su questo punto, cf. F. VISCOME, *Origine ed esercizio della potestà di giurisdizione dei Vescovi dal Vaticano I al Vaticano II: contesto teologico-canonico del magistero dei «recenti Pontefici»* (Nota Explicativa Praevia, 2) – Coll. «Tesi Gregoriana». Serie Diritto Canonico, n. 21, Roma 1997).

Questa dottrina ha radici nella Scolastica.

Così si esprime S. Alberto Magno: «...Dicendum quod etiam summus Pontifex non consecratur ab Ostiensi episcopo in quantum est summus, sed in quantum est pontifex tantum: *sed iurisdic-*

Per cercare di venire ad una sintesi tra la dottrina tradizionale sancita nei cc. 109 e 219 CIC 1917 e la dottrina del Vaticano II sull'episcopato dobbiamo partire da una prima considerazione fondamentale.

---

*tio universitatis potestatis descendit in ipsum a Domino, ex hoc quod Petro succedit» (In IV Sent. D. 24, a. 40 ad aliud; sottolineatura nostra).*

S. Bonaventura afferma: «... non minor restat quaestio qualiter Summus Pontifex benedicitur ab Episcopo Ostiensi. [...] verum est, quod nullus dat aliis maiorem dignitatem, quam habebat ideo Episcopus, consecrans archiepiscopum vel Papam, omnino non tribuit ei nisi consecrationem episcopalem. Sed *ille ampliores habet auctoritatem et iurisdictionem a subditorum electione, suo consensu et Domini institutione*, qui ordinavit Petrum et eius successores super totam Ecclesiam, volens, ut omnes, qui canonice electi fuerint, eandem quam et Petrus habeant potestatem» (*In IV Sent. D. 25, a. 1, q. 1, ad quaest. inc.*; sottolineatura nostra). La differenza intrinseca tra la potestà primaziale del Papa e ogni altra potestà giurisdizionale nella Chiesa è così descritta da S. Bonaventura: «... nec Papa propter hoc dicitur excellentior aliis, quia sit episcopus Urbis, quae est maximae populationis; sed quia est successor Petri, cui collata est plenitudo potestatis, non ex statuto hominis, sed Dei et Christi» (*Quaestiones disputatae: De perfectione evangelica*, q. 4, a. 3, §7). Più sotto prosegue: «... iurdictio est in triplice differentia: quaedam autem est semiplena et totaliter aliunde descendens, et haec non potest committi pro sui imperfectione; *quaedam autem e contrario plenissima, et haec, quia summa est, non potest esse nisi in uno simul et semel; et ideo non potest committi alteri, unde Papa non potest facere alios papas*; quaedam autem est media, quae ordinaria est, nec tamen est summa; et haec quidem, quid quodam modo perfecta est et multiplicabilis, committi potest alteri; nec tamen amittitur, cum etiam datur, in quantum est spiritualis potestas [...] Unde licet summus Pontifex communicet aliis iurisdictionem, non tamen ex hoc patitur aliquod detrimentum, quia numquam sic committit nec committere potest, quod aliquem a sua eximat potestate» (*Ibid.*, §9; sottolineatura nostra, cf. anche *Ibid.*, §11).

S. Tommaso delinea una chiara distinzione tra la potestà sacramentale, che è conferita «per aliquam consecrationem» per

LG 22a, ripreso alla lettera dai cc. 330 CIC 1983 e 42 CCEO 1990, afferma:

Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium apostolicum constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur.

Si pone una stretta unione tra il Romano Pontefice e i Vescovi, sulla base della relazione tra Pietro e gli Apostoli. Tuttavia, come spiega la NEP 1, il Concilio vuole affermare solamente un parallelismo tra Pietro e gli altri Apostoli da una parte, e il Romano Pontefice e i Vescovi dall'altra. E tale parallelismo, dice la NEP 1, non implica la trasmissione delle potestà straordinarie degli Apostoli ai loro successori, né l'uguaglianza tra il Capo e i membri del Collegio, ma solo una proporzionalità tra la prima relazione, cioè tra Pietro e gli Apostoli, e la seconda, cioè tra il Papa e i Vescovi. Per questa ragione, continua a spiegare la NEP 1, la Commissione Dottrinale, accogliendo la proposta del Modo 57<sup>34</sup>, stabilì che nella LG 22a si dicesse «*pari ratione*», che esprime la proporzionalità tra le due relazioni, in

---

compiere atti sacramentali e che mai può essere persa nella sua essenza, ma solo nel suo esercizio, e la potestà giurisdizionale, che è conferita «*ex simpliciter iniunctione hominis*» e che può essere persa anche nella sua essenza (cf. *S. Th.* II/II, q. 39, a. 3 res.). Sulla base di questo fa derivare la potestà dei Vescovi da quella del Papa, che è potestà suprema (cf. *In IV Sent.* D. 24, q. 3, a. 2, q. la 3; *Suppl.* q. 40, a. 6 ad 1<sup>um</sup>; as 3<sup>um</sup>; *Contra Gentiles* IV, c. 76; *In Matth.* cap. 16, n. 2 in fine; *In IV Sent.* D. 20, a. 4, q. la 3; *Suppl.* q. 26, a. 3). S. Tommaso non tratta direttamente la questione della fonte della potestà primaziale, ma dal suo sistema di pensiero non si può che dedurre che la conclusione più logica sia che essa non sia la consacrazione episcopale.

<sup>34</sup> Cf. AS III/VIII, 66. La proposta veniva da 376 Padri conciliari.

luogo di «*eadem ratione*», che invece avrebbe espresso la uguaglianza tra di esse.

Poiché la successione apostolica dei singoli Vescovi non è una successione personale ad un singolo Apostolo, essa non comporta la trasmissione delle potestà straordinarie proprie degli Apostoli, come quella di essere tutti ugualmente fondamento della Chiesa e fondatori di Chiese, e quella dell'infallibilità personale. Il Romano Pontefice è l'unico Vescovo che succede personalmente ad un Apostolo, Pietro, per cui a lui sono trasmesse le prerogative personali di quest'ultimo. Gli altri Vescovi, in quanto Collegio, succedono al Collegio degli Apostoli, ma secondo un'analogia di proporzionalità.

Quindi, secondo la dottrina del Vaticano II e dei due Codici, tra i due analogati, cioè Pietro e gli Apostoli da una parte e il Papa e i Vescovi dall'altra, vige una proporzionalità, in modo tale che tra di essi c'è una similitudine, ma nello stesso tempo anche una differenza. Per questo la relazione che vige tra il Romano Pontefice e i Vescovi non è la stessa che vigeva tra Pietro e gli Apostoli, ma è simile, in un modo tale che dev'essere affermata una stretta relazione di uguaglianza tra il Sommo Pontefice e i Vescovi, ma anche un'inuguaglianza per cui il Romano Pontefice è veramente Capo del Collegio non per una potestà che questi gli demandi, ma per una potestà che riceve direttamente da Cristo in modo personale e specifico (NEP 1) e che può sempre liberamente esercitare (NEP 4)<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Durante l'intersessione tra il secondo e il terzo periodo, insieme agli emendamenti ai nn. 18 e 21 dello schema *De Ecclesia*, già da noi presi in considerazione (cf. nt. 29), Paolo VI proponeva altri emendamenti al n. 22, che, tutti, rivelavano la sua preoccupazione che la fedeltà alla dottrina del Vaticano I sul primato pontificio non fosse solo un'affermazione verbale e un'adesione formale,

Paolo VI, nel suo programmatico discorso di apertura del terzo periodo conciliare<sup>36</sup>, espone il suo pensiero circa la natura dell'ufficio primaziale del Romano Pontefice, in connessione con la natura della Chiesa e dell'ufficio episcopale.

Innanzitutto, Paolo VI considera ciò che unisce sul piano sacramentale i Vescovi e il Romano Pontefice: l'essere costituiti nell'ufficio episcopale per il peculiare carattere sacerdotale ricevuto con l'ordinazione sacramentale, che ha conferito mirabili e gravissime potestà e la partecipazione alla gerarchia di ordine. In questa visione d'insieme, di unità e di comunione, Paolo VI fa spiccare la funzione primaziale del Romano Pontefice come «*Moderator Ecclesiae Catholicae et Christi Vicarius*», che lo differenzia da tutti gli altri Vescovi<sup>37</sup>. Il primato di giurisdizione e la prerogativa dell'infallibilità personale del Romano Pontefice è, secondo Paolo VI, la fonte di quell'insieme di rapporti intercorrenti tra i Vescovi e il Papa, che vengono chiamati «*hierarchicae communionis vincula, quae Episcopos cum Apostolica Sede coniungunt*». Per Paolo VI la stessa realtà della «*hierarchica communio*», richiesta dalla natura una e gerarchica della Chiesa, esalta lo stesso ufficio episcopale, perché di essa i Ve-

---

ma che trovasse nelle stesse dichiarazioni conciliari un'applicazione materiale. Paolo VI ci teneva a sottolineare che il Romano Pontefice ha la sua potestà primaziale in quanto è Vicario di Cristo e Capo di tutta la Chiesa, e per questo è Capo del Collegio, su cui liberamente esercita una vera e propria potestà di giurisdizione. Quindi, secondo Paolo VI, il Romano Pontefice non è Capo della Chiesa perché è Capo del Collegio Episcopale, ma il contrario. Tali emendamenti furono integrati nel testo della LG 22b (cf. *Constitutionis Dogmaticae Synopsis historica...* [cf. nt. 29], 431-432).

<sup>36</sup> Cf. nt. 29.

<sup>37</sup> Cf. AS III/I, 140-141.

scovi hanno bisogno per attuare e mostrare la cattolicità della Chiesa<sup>38</sup>.

Allora, c'è un'uguaglianza tra il Romano Pontefice e tutti gli altri Vescovi sul piano sacramentale, che costituisce la *communio sacramentalis inter Episcopos*, ma simultaneamente c'è anche una disuguaglianza, che costituisce la *hierarchica communio*, e che, non avendo la sua fonte nella comune consacrazione sacramentale, non può che essere di natura giurisdizionale<sup>39</sup>.

Come si sa K. Rahner, per sostenere la sua tesi della indisgiungibilità della potestà di ordine e di quella di giurisdizione, avanza l'ipotesi che il Primato sia il grado supremo del sacramento dell'ordine, per cui l'ordi-

---

<sup>38</sup> Cf. *Ibid.*, 144-148. Cf. anche nt. 29.

<sup>39</sup> Anche qui, sebbene in maniera non pienamente esplicita, Paolo VI introduce la classica distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione, gerarchia di ordine e gerarchia di giurisdizione. È da notare che al n. 21 e 22 del *textus emendatus* dello schema *De Ecclesia*, la parola «*hierarchica*» viene aggiunto a «*comunione*» solo dopo l'elaborazione della NEP, voluta da Paolo VI, per dissipare i timori di coloro che vedevano nella dottrina del cap. III dello schema *De Ecclesia*, e in particolare del n. 22, un indebolimento del dogma del Vaticano I sul primato del Romano Pontefice (cf. il mio libro «*Hierarchica communio*»...[cf. nt. 13], 398-400). Testimonia U. Betti che la parola «*hierarchica*» fu aggiunta per ricomporre la divisione all'interno della Commissione Dottrinale per l'esame dei Modi, tra coloro che sostenevano che un Vescovo o un Papa conseguono le rispettive potestà, che non siano di ordine, già prima della consacrazione, e coloro che sostenevano l'origine sacramentale di ogni potestà anche di governo. Questa composizione fu possibile perché la parola «*hierarchica*» veniva ad indicare la dipendenza dei Vescovi dal Capo, riassumendo l'espressione «*hierarchicae subordinationis*» del Vaticano I (DS 3060). Tuttavia, nota Betti, una cosa è la comunione gerarchica col Papa e altra è la comunione gerarchica con i Vescovi nel loro insieme come Collegio (cf. «Pagine di Diario», *Lateranum* 61, 1995, [611] 345).

nazione relativa del Papa per la sede primaziale sarebbe un'ordinazione episcopale specifica. Secondo Rahner l'elezione e accettazione della potestà primaziale potrebbero essere considerate come segno sacramentale, completamento dell'imposizione delle mani nella consacrazione. Rahner spinge talmente la sua tesi da affermare il conferimento di un carattere indelebile del Primato. Ci sembra di capire che Rahner, proprio perché considera l'elezione e l'accettazione come un segno sacramentale, spiega il c. 219 CIC 1917 nel senso che in virtù dell'accettata elezione il Papa, «in quanto Capo del Collegio, partecipa già, in un certo senso, alla potestà d'ordine del suo Collegio prima ancora che lui stesso sia ordinato Vescovo, e vi partecipa personalmente, in quanto singolo, e non solo quale membro del Collegio»<sup>40</sup>.

Una prima difficoltà che sorge da questa visione delle cose è l'ampliamento del sacramento dell'ordine che sembra sorgere piuttosto dall'esigenza di sostenere la posizione dottrinale dell'origine sacramentale di tutta la potestà nella Chiesa, che non da una riflessione teologicamente fondata sul sacramento dell'ordine come tale.

Altra difficoltà sorge dall'eventualità che il Papa rinunci al suo ufficio. Se la sua potestà primaziale gli fosse conferita da un atto sacramentale che comporta un carattere indelebile, non perderebbe mai tale potestà neanche in caso di rinuncia.

Una terza difficoltà sta nel fatto che Rahner sembrerebbe anticipare l'appartenenza al Collegio per effetto dell'accettazione dell'elezione. Rimanendo nella logica dello stesso Rahner, è difficile ammettere che si possa

---

<sup>40</sup> Cf. «Sull'Episcopato», in *Nuovi Saggi*, I, Roma 1968, 513-515; 557-559.

anticipare ciò che viene dal carattere sacramentale dato dalla consacrazione relativa alla sede primaziale<sup>41</sup>.

Tuttavia, nonostante queste difficoltà che sorgono dalla teoria di Rahner, essa rivela l'esigenza di individuare ciò che differenzia sostanzialmente ed intrinsecamente l'ufficio primaziale del Romano Pontefice da quello di tutti gli altri Vescovi.

Sembra anche difficilmente accettabile sostenere, come fa W. Bertrams, che la potestà primaziale è conferita nella consacrazione episcopale, ma essa diventa *ad actum expedita*, con un'estensione a tutta la Chiesa, con la missione divina che si ha nell'accettazione dell'elezione. Se l'eletto non è già Vescovo, dall'accettazione dell'elezione ottiene uno *ius ad rem*, cioè all'estensione universale della potestà che riceverà nella consacrazione episcopale, la quale, appunto fa sì che lo *ius ad rem* diventi uno *ius in re*<sup>42</sup>. La difficoltà di questo modo di considerare le cose è che non si vede qual'è la differenza intrinseca tra l'Episcopato e il Pontificato Supremo, in modo tale che quest'ultimo, come veniva ribadito dal magistero di Paolo VI, sia quella realtà in virtù della quale è costituita la gerarchia cattolica, così come l'ha voluta Cristo. Se la potestà primaziale fosse contenuta nella consacrazione episcopale, questa, secondo la logica di W. Bertrams, sarebbe conferita a tutti i singoli Vescovi e rimarrebbe impedita al-

---

<sup>41</sup> Non varrebbe il riferimento al battesimo di desiderio o al caso previsto dal c. 916 in relazione al sacramento della penitenza, in quanto qui l'anticipazione degli effetti sono in ordine alla grazia santificante e non in ordine a ciò che può derivare dalla comunicazione del carattere sacramentale.

<sup>42</sup> Cf. «De missione divina...» (cf. nt. 19), 212-214; 228-230; 237-242. Sotto questa luce W. Bertrams legge il c. 219 e il magistero di Pio XII, ma chiaramente falsandone la lettera e la mente (cf. *ibid.*, 213; 227-228).

l'esercizio finché uno di loro non fosse eletto al Sommo Pontificato. Questo modo di vedere, che in W. Bertrams trova fondamento nella teoria che la potestà di giurisdizione ha la sua fonte esclusivamente nella consacrazione episcopale<sup>43</sup>, e che potrebbe portare ad un forte indebolimento della natura e della funzione del Primato nella Chiesa, certamente non corrisponde all'intenzione del Vaticano II.

Comunque non è privo di difficoltà anche affermare che la potestà primaziale viene dall'accettata elezione, limitando il riferimento alla consacrazione episcopale solo al fatto che l'eletto non Vescovo deve avere l'intenzione di riceverla, e sostenere che anche prima della consacrazione l'eletto è già costituito Vescovo di Roma, Vicario di Cristo, Capo della Chiesa universale e Capo del Collegio, e quindi può esercitare liberamente tutta la potestà ricevuta. Da questo ne potrebbe derivare che l'eletto non Vescovo, anche solo laico, sarebbe Capo di un Collegio di cui non sarebbe membro e sarebbe all'apice della gerarchia cattolica, la quale è senza dubbio costituita dal sacramento dell'ordine e quindi la potestà gerarchica dev'essere comunque in una diretta o indiretta relazione con esso.

È evidente che ciò che vale per ogni Vescovo, riguardo alla sua appartenenza al Collegio, *mutatis mutandis* vale anche per il Papa.

Il Vescovo è nella comunione gerarchica per un atto del Romano Pontefice diretto o indiretto, implicito o esplicito<sup>44</sup>. La comunione gerarchica è formalmente

---

<sup>43</sup> Cf. *Ibid.*, 195-205.

<sup>44</sup> La legittimazione della consacrazione di un Vescovo si ha in vario modo: nomina diretta da parte del Romano Pontefice; legittima elezione direttamente o indirettamente, espressamente o tacitamente, confermata dal Romano Pontefice; mandato pontificio se non è lo stesso Romano Pontefice a consacrare il nuovo Vescovo.

espressa dalla *missio canonica*, in vario modo data (LG 24b). Il Vescovo così legittimamente consacrato è *ipso iure* membro del Collegio e partecipa a quella potestà piena e suprema, di cui per diritto divino anche il Collegio, unito al Romano Pontefice, è soggetto (LG 22b; c. 336).

La consacrazione episcopale, come causa efficiente, unisce il Papa a tutti gli altri Vescovi a livello ontologico-sacramentale. L'elemento ecclesiologico-strutturale, che per i Vescovi è, come *condicio sine qua non*, la comunione gerarchica, espressa dalla *missio canonica*, per il Romano Pontefice è la *missio divina* ricevuta nell'accettazione dell'elezione. Il Romano Pontefice, allora, è costituito membro del Collegio in virtù della consacrazione episcopale, ma Capo di esso in virtù dell'accettazione dell'elezione.

Lapidario è S. Alberto Magno nel dire

...summus Pontifex non consecratur ab Ostiensi episcopo in quantum est summus, sed in quantum est pontifex tantum: sed iurisdictio universitatis potestatis descendit in ipsum a Domino, ex hoc quod Petro succedit<sup>45</sup>.

A questo in sostanza corrisponde quanto affermava Paolo VI nel suo discorso di apertura del terzo periodo conciliare<sup>46</sup>.

Se non si tiene conto della consacrazione episcopale, si ha un «summus», che non è «pontifex», ma se non si tiene conto della missione divina che si ha nell'accettazione dell'elezione distintamente dalla consacrazione, si ha un «pontifex», che non è «summus».

S. Alberto Magno lega il «summus» alla «*iurisdictio universitatis potestatis*», che discende dal Signore

<sup>45</sup> Cf. nt. 33.

<sup>46</sup> Cf. nt. 35; 37; 38 (anche 29).

direttamente, in quanto il Sommo Pontefice succede personalmente a Pietro.

Tenendo presente quello che già è stato più sopra esposto sulla successione apostolica, è da dire che la causa efficiente di natura ontologico-sacramentale circa la pienezza di essa è la consacrazione episcopale<sup>47</sup>, mentre la comunione gerarchica ne è l'espressione ecclesiologico-strutturale. Ma dato il modo diverso di succedere da parte dei Vescovi agli Apostoli e del Sommo Pontefice a Pietro, collegiale il primo e personale il secondo, la consacrazione episcopale non può essere la causa efficiente di tale successione personale, ma la missione divina che si ha per l'accettazione dell'elezione e che conferisce la suprema potestà di Capo di tutta la comunione gerarchica. Tuttavia rimane costitutiva la necessità della consacrazione per l'integrazione dell'eletto nel Collegio, realtà sacramentale ed ecclesiologico-strutturale, e affinché la potestà ricevuta sia veramente episcopale<sup>48</sup>.

Questo ha i suoi effetti sull'esercizio della potestà ricevuta nell'accettazione-elezione.

Abbiamo visto che Papi eletti non Vescovi, prima della loro consacrazione hanno compiuto atti di suprema giurisdizione. Questo vuol dire che avevano la coscienza di poterlo fare, perché consapevoli di aver ricevuto tale suprema potestà nell'accettazione dell'elezione. Ma, almeno dai documenti di cui siamo in possesso, risulta che tali atti si restringevano all'ambito amministrativo e penale. Non risultano atti di magistero e atti

---

<sup>47</sup> Già con il presbiterato si ha una partecipazione ontologica alla missione apostolica (PO 1; 2b.d; 10a) e quindi si è nella successione apostolica, anche se non nella pienezza.

<sup>48</sup> Cf. CONCILIO VATICANO I, Cost. Dogm. *Pastor aeternus*, capp. I e III (DS 3055; 3060); cf. anche nt. 32.

legislativi. D'altra parte la suprema potestà è in modo indisgiungibile anche piena, cioè comprende tutte le dimensioni della potestà ed è un qualcosa di indivisibile: o è nel soggetto nella sua totalità o non è affatto.

Mi sembra che qui, per spiegare la cosa, possano aiutarci i principi della ministerialità della Chiesa e di economia nella sua azione ministeriale.

La ministerialità della Chiesa, indicando il suo essere popolo di Dio per la salvezza degli uomini, è partecipazione al ministero di Cristo e sua continuazione, quindi prende ogni aspetto della sua vita<sup>49</sup>. Essa indica la capacità della Chiesa, per costituzione di Cristo, di guidare gli uomini alla salvezza. Per questo è realtà interna ed essenziale della Chiesa, che si proietta e attua nell'azione esterna di essa, cioè nei ministeri, che vengono esercitati nella Chiesa da vari soggetti a favore degli uomini in varie circostanze di spazio e di tempo<sup>50</sup>.

Connesso con la realtà della ministerialità della Chiesa è il principio dell'economia secondo il quale la Chiesa è buona amministratrice dei doni del Signore per la salvezza degli uomini<sup>51</sup>.

Infatti la Chiesa è «amministratrice» dei doni della salvezza, non padrona, quindi li amministra non secondo il proprio arbitrio, ma in fedeltà a Cristo e agli uomini ai quali continua ad annunciare e a comunicare la salvezza. Allora, il principio di economia regola la consapevolezza che ha la Chiesa di ciò che può fare e non può fare nell'amministrazione di quella potestà che Cristo ha depositato nei successori di Pietro e degli Apostoli.

---

<sup>49</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Christifideles laici*, 30 dic.1988, n. 21, AAS 81 (1989) 427-428.

<sup>50</sup> Cf. A. CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari*, Brescia 1987, 472-474.

<sup>51</sup> Cf. *Ibid.*, 475-488.

Il Romano Pontefice e i Vescovi amministrano la potestà ricevuta dal Signore, nelle diverse situazioni storiche in cui la Chiesa vive, per soddisfare alle diverse necessità sia all'interno che fuori di essa. Nella Chiesa, per il servizio di salvezza che essa presta agli uomini, a seconda delle diverse circostanze storiche, possono essere ampliati o ridotti i ministeri o può essere mutato il modo di attuazione di essi, ma in fedeltà a Cristo. Così si possono spiegare vari fatti storici, altrimenti incomprensibili nella vita della Chiesa, come l'esercizio della potestà suprema da parte di eletti al Sommo Pontificato ancora non consacrati Vescovi; le badesse che avevano potestà di tipo episcopale; diaconi e laici che esercitavano potestà di governo; abati presbiteri che ordinavano anche presbiteri propri suditi, o addirittura ad Alessandria il collegio dei presbiteri eleggeva il Patriarca e l'istituiva con l'imposizione delle mani, ecc. Non si può dire che si sia sbagliato nell'ammettere questi fatti e che quindi tali funzioni non avessero potestà sacra, in quanto la gerarchia, guidata dallo Spirito, se con continuità nel tempo e in varie parti ammette delle funzioni, non sbaglia nel farlo, ma risponde a delle esigenze storiche concrete, anche se poi tali funzioni venissero abolite, o perché non più utili alla vita della Chiesa e ai suoi fini, o perché sfociate in abusi. Questo proprio perché nella Chiesa è presente il senso del limite della sua ministerialità e quindi del potere che è conferito da Cristo alla gerarchia. In base al principio della ministerialità nella Chiesa si può disporre di ciò che è di diritto divino, né mutare una prassi ininterrotta che si ritiene essere conforme al volere divino, perché ciò sarebbe contrario al fatto che la ministerialità è per la salvezza degli uomini e che quindi è attuata secondo il principio di economia.

Come applicare questo all'oggetto della nostra ricerca. Come il Romano Pontefice si distingue dagli altri Vescovi proprio per la potestà primaziale di cui è rivestito in quanto successore personale dell'Apostolo Pietro, così anche la modalità di conferimento di tale potestà si distingue necessariamente dalla modalità di conferimento della potestà ai Vescovi. Infatti, anche autori che sostengono l'origine sacramentale della potestà dei Vescovi, ammettono questa differenza<sup>52</sup>.

La potestà suprema non può essere dalla consacrazione episcopale, che, abbiamo visto, pone su un piano di uguaglianza il Romano Pontefice e gli altri Vescovi, quindi non può che essere per missione divina in un altro atto, che non può che essere quello dell'accettazione dell'elezione.

Ma allora, se l'eletto non Vescovo ha la piena e suprema potestà già prima della consacrazione episcopale, che comunque sempre e necessariamente dev'essere ricevuta, perché almeno dai fatti storici di cui siamo a conoscenza risulta che mai essa è stata esercitata nella sua pienezza?

Mi sembra che qui debba intervenire una considerazione circa la natura della Chiesa. La Chiesa secondo LG 8a, per l'analogia che c'è tra il suo mistero e il mistero del Verbo incarnato, è una realtà complessa risultante da un duplice elemento umano e divino. L'elemento umano e divino sono indissolubilmente uniti, in modo tale che quello umano-visibile serva da organo di salvezza per l'elemento divino-invisibile, ma rimangono distinti. Nella Chiesa l'elemento umano-visibile è l'organismo sociale, cioè la Chiesa come comunità-società (società giuridicamente organizzata). Ma proprio perché l'analogia di attribuzione con il Verbo incarnato

---

<sup>52</sup> Così per es. G. Philips (cf. nt. 14).

è basata su quella di proporzionalità, l'elemento umano-visibile, nel suo stesso essere al servizio dell'elemento divino invisibile, cioè lo Spirito di Cristo che costituisce la Chiesa come comunione, conserva una certa autonomia di attuazione, diversa da quella che nel Verbo incarnato si riscontra nella relazione tra la sua natura umana e la sua natura divina<sup>53</sup>.

Nella Chiesa la dimensione più profonda, interiore, divina, è quella della comunione nella fede e nei sacramenti, in quanto queste sono le realtà costitutive la Chiesa nella sua essenza di mistero di salvezza. La dimensione esterna e umana della Chiesa, come società, è al servizio della sua dimensione interiore, perché la salvezza, in coerenza con l'economia dell'incarnazione, continui ad essere comunicata agli uomini attraverso atti umanamente percepibili, secondo le necessità storiche e ambientali degli uomini.

Mi sembra che in ogni discorso sulla Chiesa e la sua azione ministeriale sia da tener ben presente questa distinzione (non divisione o opposizione) tra queste due dimensioni di essa, che tuttavia, è da ribadire, formano un'unica realtà complessa.

Quando un non Vescovo è eletto al Sommo Pontificato, riceve la piena e suprema potestà, che, distinguendolo costitutivamente da ogni altro Vescovo, lo fa essere Capo della Chiesa universale e del Collegio episcopale, ma il principio di economia determina l'esercizio ministeriale di tale potestà prima della

---

<sup>53</sup> In Cristo l'unione tra la natura divina e la natura umana è ipostatica, per cui tutti gli atti umani di Cristo hanno una portata immediatamente salvifica, mentre nella Chiesa l'unione tra lo Spirito Santo e i fedeli uniti tra loro in una comunità-società è dinamica, per cui non tutti gli atti compiuti dalla Chiesa nella sua visibilità hanno una portata immediatamente salvifica, ma anche solo indiretta.

consacrazione episcopale; consacrazione che è necessaria perché l'eletto sia integrato nel Collegio e la potestà che ha ricevuto sia una potestà veramente episcopale, quella del Vescovo di Roma.

Sulla base dei fatti storici di cui siamo a conoscenza, sembra che l'esercizio della potestà suprema non sia mai stato nel compiere atti che riguardano la natura più profonda della Chiesa, la fede e i sacramenti, ma piuttosto nel compiere atti riguardanti la disciplina della Chiesa come società visibile. Disciplina, però, che sempre, direttamente o indirettamente, è al servizio della fede e dei sacramenti. Tali atti furono compiuti per provvedere a necessità insorgenti prima della consacrazione episcopale, che veniva differita anche di mesi, specialmente perché prima doveva intervenire la conferma dell'elezione del Papa da parte dell'Imperatore, inizialmente di Bisanzio, poi dei Franchi e quindi di Germania.

Oggi certamente questa contingenza storica non si dà più; inoltre, data la struttura attuale della Chiesa e la composizione del Collegio cardinalizio, è veramente ipotetico il caso che venga eletto al Sommo Pontificato un non Vescovo.

Comunque, la possibilità viene prevista dalla Cost. ap. *Universi Dominici Gregis*, come era prevista dalle precedenti Costituzioni apostoliche sulla vacanza della Sede Apostolica.

La considerazione di tale caso ipotetico, tuttavia, aiuta a riflettere più a fondo sulla natura della potestà primaziale.

Al di là della soluzione dottrinale del problema dell'origine della potestà dei Vescovi, il Vaticano II ha voluto stabilire una stretta relazione tra la dimensione sacramentale e quella giurisdizionale del ministero episcopale, considerando quest'ultimo nella sua dimensio-

ne collegiale. Questo si riflette nella stretta relazione in cui il c. 332 §1 CIC 1983 e 44 §1 CCEO 1990, a differenza del c. 219 CIC 1917, mettono l'accettazione dell'elezione al Sommo Pontificato con la consacrazione episcopale: «*Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione*».

Questo fa sì che se l'eletto è già Vescovo, come dice la UDG 88, ottiene tale potestà «*actu*», nell'accettazione della sua elezione, quindi la può esercitare in pienezza. Infatti, cumulandosi l'accettata elezione con la consacrazione, la potestà che l'eletto riceve è immediatamente integrata nella dimensione ontologico-sacramentale dell'episcopato e del Collegio episcopale.

Se l'eletto non è Vescovo, dispone la UDG 88, deve essere subito ordinato Vescovo, per restringere al massimo il tempo che intercorre tra la comunicazione della suprema potestà e la consacrazione episcopale, a meno che la solennità della consacrazione, prevista dalla UDG 89, non richieda un certo intervallo di tempo. In questo caso, già conclusosi il conclave, l'eletto può trattare, a norma della UDG 91, gli affari urgenti necessari riguardanti la Chiesa universale.

In questo eventuale esercizio della piena e suprema potestà prima della consacrazione episcopale, interviene il principio di economia. Il Romano Pontefice eletto, proprio nell'esercizio del suo ministero, a servizio della salvezza, in fedeltà alla struttura della Chiesa voluta da Cristo, attuerà secondo la consapevolezza che necessariamente ha del limite dell'esercizio di esso in base al principio di economia. Tratterà gli affari riguardanti la Chiesa nella sua organizzazione visibile e non questioni riguardanti immediatamente la dimensione più interiore della Chiesa quali la definizione del deposito della fede e dei mezzi della comunicazione della

grazia, i sacramenti, proprio perché egli stesso, mancando la consacrazione episcopale, non è ancora immesso in questa dimensioni più profonda ontologico-sacramentale del suo ministero e della Chiesa come tale. Tuttavia, sempre, i suoi atti relativi all'organizzazione visibile della Chiesa non potranno che essere ordinati, almeno indirettamente, alla tutela della dimensione più profonda e interiore della Chiesa, proprio per l'inscindibile unione tra l'elemento visibile e quello invisibile della Chiesa e la necessaria e costante ordinazione del primo al secondo.

Infine, non debbono meravigliarci le incongruenze che in qualche misura si riscontrano in questo punto della prassi e della dottrina della Chiesa, in quanto intrinseche al mistero stesso della Chiesa e dei suoi elementi strutturali essenziali, dove spesso intervengono elementi in tensione tra di loro, che vanno spiegati proprio all'interno di questa stessa tensione intrinseca e forse ineliminabile.

GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J.